



COMUNE DI PONT CANAVESE

- Città Metropolitana di Torino -

**ORGANO DI REVISIONE
REVISORE UNICO**

Verbale n. 16 del 08/11/2024

PARERE SULLA RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE ART. 20 D.LGS. 175/2016 AL 31/12/2023

Il sottoscritto **Marro Davide**, Revisore dei Conti del **Comune di Pont Canavese**, ricevuto il **07/11/2024** la **proposta di deliberazione Consiglio Comunale n. 25 del 22/11/2024** relativa alla revisione periodica delle partecipazioni, rispetto alle società direttamente e indirettamente partecipate al **31 dicembre 2023**,

VISTO

- il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, Testo unico, il quale prevede che gli enti locali procedano ad una revisione ordinaria annuale delle partecipazioni al fine di verificare il permanere dei requisiti di legge per detenere le partecipazioni medesime;
- che ai sensi del già menzionato T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 1. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 2. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 3. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 4. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

5. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;
 - che con la precedente **deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29.09.2017** è stata approvata la **revisione straordinaria** delle partecipazioni;
 - che alla data della rilevazione risultano per il Comune le seguenti partecipate:
1. **SMAT SPA**
Quota di partecipazione del Comune pari a 0,00007% con n.4 azioni detenute.
 2. **Valli del Canavese – Gruppo di azione locale Società Consortile a responsabilità limitata. Siglabile "GAL valli del Canavese".**
Il GAL, costituito l'11/11/2002, si configura come Agenzia di Sviluppo Locale i cui interlocutori interni all'area di competenza sono gli amministratori locali di Comuni ed Unioni di Comuni, gli operatori economici dell'area, le associazioni di categoria, gli opinion leader, le famiglie residenti; quelli esterni sono la Città Metropolitana di Torino, la Regione Piemonte, gli Enti e le Istituzioni del sistema economico, i soggetti commerciali intermedi, i nuovi imprenditori e le famiglie. Si tratta di una società che avendo ad oggetto attività di promozione dello sviluppo sociale ed economico del territorio, così come delimitato dai confini amministrativi degli Enti Locali soci, nonché di tutela e valorizzazione dei patrimoni culturali, naturalistici, ambientali e paesaggistici, può ritenersi compatibile con la produzione di servizi a carattere generale prevista dall'art. 4 comma 2 – lettera a) del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.
 3. **Consorzio Canavesano Ambiente di Ivrea**
Quota del 2,04%. Il C.C.A. è un'azienda che opera nel settore dei servizi ambientali, curando tutti gli aspetti della gestione del ciclo dei rifiuti: raccolta, trattamento, smaltimento e recupero dei materiali.
 4. **Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali CISS 38**
Quota del 4,7 %. Il C.I.S.S. 38 di Cuornè (a cui sono consorziati n.36 Comuni dell'area Canavesana) gestisce i compiti e le funzioni in materia di servizi sociali di comuni. Con i servizi sanitari e gli altri servizi della comunità locale concorre a favorire il benessere della persona, la prevenzione del disagio e il miglioramento della qualità della vita, predispone ed eroga servizi ed interventi destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona e la famiglia possono incontrare nel corso della vita. Per le suddette motivazioni l'Amministrazione continua ad aderire al CISS 38. Rilevato, pertanto, che le suddette Società, svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e promozione delle attività economiche del territorio mirate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;

PRESO ATTO dell'intenzione dell'Ente al mantenimento delle suddette partecipazioni.

CONSIDERATO

- Che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi

Marro Davide *Revisore Legale*

Comune di Pont Canavese

dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

VISTI

- i pareri tecnico e contabile favorevoli del Responsabile Amministrativo e Tributi e del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D.lgs n. 267/2000 e s.m.i..

Esprime parere favorevole sulla revisione delle partecipazioni pubbliche del Comune al 31/12/2023.

Il revisore raccomanda inoltre di:

- **Trasmettere** la deliberazione a tutte le società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune.
- **Comunicare** alla Struttura di monitoraggio dell'esito della razionalizzazione periodica, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>, l'esito della Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato nell'articolo 21 del Decreto correttivo.
- **Trasmettere** copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'articolo 24, commi 1 e 3, T.U.S.P. e dall'articolo 21 del decreto correttivo.

Strambino, li 08/11/2024

**L'ORGANO DI REVISIONE
IL REVISORE UNICO**

Davide Marro
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Via Don Cignetti, 39 - 10019 Strambino (To)
Tel. 0125.739956 - Cell. 329.3355583
E-mail: davide.marro@com.vent.legalmail.it



Firmato digitalmente
da: DAVIDE MARRO
Data: 08/11/2024
17:09:20